

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

**Deliberazione prot. 36226/A1903A del 12 aprile 2019.**

**Comune di Settimo T.se (TO) Soc. Settimo Sviluppo Spa - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 s.m.i e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 e modifica della DCS n. 92264/A1903A del 15/10/2018, relativamente all'assegnazione degli oneri aggiuntivi ai comuni limitrofi. Conferenza dei Servizi del 8/04/2019. Sub ambito E.**

Premesso che:

il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2019 dalle ore 11.40 alle 11.55 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 30948/A1903A del 29/03/2019.

In data 8/02/2019 (pervenuta in Regione Piemonte il 11/02/2019) la società Settimo Sviluppo Spa ha presentato all'Amministrazione Comunale di Settimo T.se la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale sequenziale G-CC2 - Sub ambito E del "Settimo Cielo Retail Park" di mq. 12.000, autorizzato con DCS n. 16984/17.1 del 02/12/2005 e ridefinito da ultimo con deliberazione n. 92264/A1903A del 15/10/2018, ubicato in Via Paganini - Area PdC del PRGC – in una localizzazione L2 del Comune di Settimo Torinese, ai sensi dell'art. 15 c. 10 lett. c) della DCR n. 563-13414/99 e contestuale modifica delle prescrizioni della DCS n. 92264/2018, inerente esclusivamente all'assegnazione degli oneri aggiuntivi ai comuni contermini.

In data 26/03/2019 (pervenuta in Regione Piemonte il 27/03/2019) il Comune di Mappano ha presentato agli uffici regionali la richiesta d'inserimento dell'Ente locale tra i beneficiari degli oneri aggiuntivi ex art. 3 c.3bis della L.R. n. 28/99 s.m.i., in caso di attivazione e/o modifica della superficie di vendita delle medie e grandi strutture commerciali, ubicate in aree classificate addensamenti A5 e localizzazioni L2 dei comuni confinanti, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 21-4844 del 11/12/2006.

L'istituzione del nuovo Comune di Mappano, avvenuta il 25 gennaio 2013 con L.R. n. 1, per distacco di porzioni di territorio appartenenti ai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Lenì, è stata sospesa per il ricorso pendente davanti al T.A.R. Piemonte fino al 21 febbraio del 2017, data in cui lo stesso è stato ritirato da parte del Comune di Settimo.

Da quest'ultima data, pertanto, il Comune di Mappano deve essere inserito tra i comuni beneficiari degli oneri aggiuntivi ex art. 3 c. 3bis della L.R. n. 28/99 s.m.i., nel caso di rilascio di autorizzazioni amministrative assoggettate all'obbligo del versamento degli oneri aggiuntivi, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 21-4844 del 11/12/2006.

Poiché nella precedente ridefinizione del 2018, relativa al centro commerciale sequenziale G-CC2 - Sub ambito E del "Settimo Cielo Retail Park", il Comune di Mappano non è stato conteggiato tra i comuni limitrofi del Comune di Settimo T.se, è stata convocata, con la nota sopra citata, la Conferenza dei Servizi per la nuova ridefinizione del centro commerciale e per la modifica della

DCS n. 92264/A1903A del 15/10/2018, relativamente all'assegnazione degli oneri aggiuntivi ai comuni limitrofi.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 8/04/2019, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla società Settimo Sviluppo Spa di ridefinizione del centro commerciale del Sub Ambito E e, inoltre, ha deliberato di modificare le prescrizioni della DCS n. 92264/2018, relativamente alla somma degli oneri aggiuntivi da assegnare ai comuni contermini per la realizzazione del centro commerciale di mq. 12.000 (Sub-Ambito E), in conseguenza dell'istituzione del nuovo Comune di Mappano, avvenuta con L.R. n. 1 del 25/01/2013, con le seguenti prescrizioni.

1) Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato:

- al preventivo ritiro delle precedenti autorizzazioni, poiché quelle derivanti dal presente atto, essendo rilasciate nel rispetto di tutta la normativa della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, sono considerate “nuove autorizzazioni”;
- alla modifica della DCS n. 92264/A1903A del 15/10/2018, relativamente all'assegnazione degli oneri aggiuntivi ai comuni contermini, con l'inserimento del nuovo Comune di Mappano, facendo salve le altre prescrizioni in merito agli oneri aggiuntivi commerciali e ambientali;
- alla suddivisione della somma di euro 483.028,64, corrispondente al 55% del 75% degli oneri, tra i comuni limitrofi: Borgaro, Brandizzo, Caselle, Castiglione, Gassino, Leini, **Mappano**, San Mauro, San Raffaele, Torino, Volpiano;

2) L'attivazione della struttura commerciale è subordinata:

- all'osservanza delle prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi relative alla realizzazione del Parco Commerciale “Settimo Cielo Retail Park” e nelle determinazioni dirigenziali n. 547 del 8/08/2014 e n. 47 del 8/02/2019 di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire del centro commerciale Sub Ambito E, che hanno recepito le soluzioni ambientali e viabilistiche della determinazione dirigenziale n. 94 del 4/03/2014 di esclusione del progetto del centro commerciale dalla fase di valutazione ambientale, ai sensi della L.R. n. 40/98, per il superamento delle esternalità negative. Le opere di viabilità previste in progetto e nelle precedenti deliberazioni, devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell'attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;
- alla obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della medesima localizzazione L2, nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20/11/12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. n. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi;
- alla verifica che all'apertura il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 s.m.i.. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 modificata da ultimo dalla DCR n.191-13016 del 20/11/2012, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità, del rappresentante del Comune di Settimo;

preso atto dell'assenza giustificata, del rappresentante della Città Metropolitana di Torino;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 16984/17.1 del 2/12/2005, relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Promocentro Italia SpA per l'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita di mq. 12000 ubicato nel Comune di Settimo;

preso atto che le determinazioni dirigenziali nn. 54 del 26/3/2007 e 128/2007 hanno escluso il progetto della Soc. Promocentro Italia SpA dalla fase di verifica d'impatto ambientale, ai sensi della LR 40/98, per tutti i comparti relativi al parco commerciale "Settimo Retail Park" (lotti: A,B,C,D,E);

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 3763/DB1701 del 16/05/2011 che autorizza l'attivazione di un centro commerciale classico di mq. 6689 – sub ambito D, e contemporaneamente modifica le prescrizioni sulla viabilità delle deliberazioni n. 16978, 16980, 16981, 16982, 16984 del 2/12/2005, relative ai comparti A,B,C,D ed E del parco commerciale "Settimo Retail Park";

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 15758/DB1607 del 31/10/2012 di modifica delle prescrizioni della viabilità della deliberazione n. 3763/DB1701 del 16/05/2011 relativamente alla realizzazione del collegamento diretto del nuovo svincolo autostradale TO-AO. Con la precisazione che tale raccordo deve essere realizzato in futuro da parte delle società concessionarie ANAS ed ATIVA in collaborazione con il Comune di Settimo Torinese;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 1705/A1903A del 28/01/2016, relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Promocentro Italia SpA per la ridefinizione del centro commerciale con superficie di vendita di mq. 12000 ubicato nel Comune di Settimo Torinese;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 92264/A1903A del 15/10/2018, relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa di ridefinizione e modifica delle prescrizioni viabilistiche per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 12000 ubicato nel Comune di Settimo, Sub Ambito E;

vista la determinazione dirigenziale 94 del 4/03/2014 di esclusione del progetto del Centro Commerciale sequenziale di mq. 12.000 e della grande struttura G-SM1 di mq. 4.499, ubicati nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E ed A2, dalla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi della LR n. 40/98;

vista la determinazione dirigenziale n. 547 del 8/08/2014, di rilascio dell'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale di mq 12.000, ubicato nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E;

vista la determinazione dirigenziale n. 47 del 8/02/2019, di rilascio dell'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire, ai sensi dell'art. 26 comma 11 della L.R. n. 56/77 s.m.i., relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale di mq 12.000, ubicato nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E;

vista la nota del Comune di Mappano prot. n. 2836 del 26/03/2019;

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015 e n. 16 del 31/10/2017 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6,14,15,17,23,24,25,26,27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29/10/99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012;

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1/3/2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11/12/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24/3/2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/98, come previsto dalle norme di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

considerato che con successivi provvedimenti amministrativi si provvederà ad introitare le risorse corrisposte a titolo di oneri aggiuntivi ai sensi del presente atto;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

### d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale sequenziale G-CC2 - Sub ambito E del "Settimo Cielo Retail Park" di mq. 12.000, autorizzato con DCS n. 16984/17.1 del 02.12.2005 e ridefinito da ultimo con deliberazione n. 92264/A1903A del 15/10/2018, ubicato in Via Paganini - Area PdC del PRGC – in una localizzazione L2 del Comune di Settimo Torinese, ai sensi dell'art. 15 c. 10 lett. c) della DCR n. 563-13414/99 e contestuale modifica delle prescrizioni della DCS n. 92264/2018, inerente esclusivamente all'assegnazione degli oneri aggiuntivi ai comuni contermini, con le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita del centro commerciale non alimentare G-CC2 mq. 12.000, così composto:
- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1 G-SE1            | mq. 2750 |
| 1 M-SE3            | mq. 1678 |
| 1 M-SE3            | mq. 1045 |
| 1 M-SE3            | mq. 1000 |
| 1 M-SE2            | mq. 800  |
| 1 M-SE2            | mq. 790  |
| 1 M-SE2            | mq. 746  |
| 1 M-SE2            | mq. 503  |
| 1 M-SE2            | mq. 444  |
| 1 M-SE2            | mq. 419  |
| 1 M-SE1            | mq. 364  |
| 1 M-SE1            | mq. 282  |
| 11 es. di vicinato | mq. 1179 |
- b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC2 mq. 15.524;
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale, tipologia G-CC2, con superficie di vendita mq. 12.000, deve essere non inferiore a mq. 20.006 pari a posti auto n. 741 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20/11/2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 7.762, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci mq. 2.869;

2. di subordinare il rilascio delle autorizzazioni amministrative:

- al preventivo ritiro delle precedenti autorizzazioni, poiché quelle derivanti dal presente atto, essendo rilasciate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15 della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, sono "nuove autorizzazioni";

- alla modifica della DCS n. 92264/A1903A del 15/10/2018, relativamente all'assegnazione degli oneri aggiuntivi ai comuni contermini, con l'inserimento del nuovo Comune di Mappano, facendo salve le prescrizioni in merito agli altri oneri aggiuntivi commerciali e ambientali;
- alla suddivisione della somma di euro 483.028,64, corrispondente al 55% del 75% degli oneri, ai comuni limitrofi, secondo la seguente tabella:

Comune sede	Quota
SETTIMO	395205,25
Comune limitrofi	
Borgaro	46002,73
Brandizzo	46002,73
Caselle	30668,49
Castiglione	53669,85
Gassino	38335,61
Leinì	46002,73
Mappano	53669,85
San Mauro Torinese	34.502,05
San Raffaele	69004,09
Torino	15334,24
Volpiano	53669,85
Totale limitrofi	483.028,64

3. L'attivazione della struttura commerciale è subordinata:

- alle prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi relative alla realizzazione del Parco Commerciale "Settimo Cielo Retail Park" e nelle determinazioni dirigenziali n. 547 del 8/08/2014 e n. 47 del 8/02/2019 di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire del centro commerciale Sub Ambito E, che hanno recepito le soluzioni ambientali e viabilistiche della determinazione dirigenziale n. 94 del 4/03/2014 di esclusione del progetto del centro commerciale dalla fase di valutazione ambientale, ai sensi della L.R. n. 40/98, per il superamento delle esternalità negative. Le opere di viabilità previste in progetto e nelle precedenti deliberazioni, devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell'attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;
- alla obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della medesima localizzazione L2, nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20/11/12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. n. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi;

4. alla verifica che all'apertura il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della

DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i.. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98;

5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Settimo T.se (TO), in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della LR n. 28/99 smi. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 smi (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6 - Torino.

IL PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi  
Dirigente Settore Commercio e Terziario  
Dott. Claudio MAROCCO  
(firmato digitalmente)